



# COMUNE DI SCORDIA

## PROVINCIA DI CATANIA

### Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 72 del registro delle deliberazioni Seduta pubblica  
 OGGETTO aggiornamento della seduta del 07.09.93

Approvazione regolamento Comunale per la concessione di contributo, sovvenzione e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni o comitati.

L'anno millenovecentonovanta tre addi nove del mese di settembre alle ore 18,10, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Convocato il Consiglio su determinazione presidenziale n. 11673 in data 31/08/1993.

Invitati i consiglieri con avviso notificato, ai sensi di legge, giusto referto del Messo comunale, il medesimo si è riunito.

All'appello risultano

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
1) Frazzetto Nicolò	si	17) Bonfiglio Carlo	no
2) Lopes Giuseppe	no	18) Mudò Giuseppe	no
3) Barrèsi Giuseppe	si	19) Savoca Filippo	si
4) D'Aquila Rocco	si	20) Compagnino Sebastiano	si
5) Gambera Salvina	si	21) Di Guardo Costantino	no
6) Boscarini Agostino	si	22) Albachiara Giuseppe	si
7) Puglia Giuseppe	si	23) Novello Carmelo	si
8) Clemenza Rocco	si	24) Ministeri Sebastiano	no
9) Tropea Ercole	si	25) Spicchiale Sebastiano	si
10) Bennardo Giuseppe	no	26) Privitera Rocco	si
11) Scalone Rocco	si	27) Rizzo Rocco	si
12) D'agosta Rocco	no	28) D'Avola Giuseppe	no
13) Pisasale Antonino	si	29) Zappulla Luca	si
14) Barchitta Rosario	si	30) Catalano Biagio	no
15) La Spina Nicolò	si	31) Emma Angelo	si
16) Ventura Paolo	no	32) Valenti Sebastiano	no

Presenti N. 21 Assenti N. 11

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Frazzetto Nicolò

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario del Comune dr Sangiorgio Giuseppe

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Albachiara-Savoca-Zappulla

Il Cons. Pisasale propone di spostare tutti i termini la cui scadenza è prevista al 31 gennaio di ogni anno al 15 febbraio, quindi con riferimento all'art. 54 circa la pubblicità degli atti, prevista genericamente nella forma più idonea, senza proporre alcuna modifica, chiede quali forme di pubblicità adatterà la Giunta.

Il Sindaco assicura che la pubblicità, con esclusione dei contributi ai bisognosi, sarà assicurata mediante pubblicazione sul giornale Comunale e mediante affissione su bacheche che saranno installate in vari punti del paese.

Il Cons. Privitera dopo aver rilevato che sino ad oggi nessuna attività viene svolta dall'associazionismo senza l'erogazione di contributi pubblici, propone i seguenti emendamenti allo schema di regolamento proposto:

- 1) All'art. 11 comma 1 punto c) alla fine aggiungere le parole "ludico e sportivo", giacchè anche l'attività ludica e sportiva ha finalità educativa;
- 2) All'art. 11 comma 1 punto d) sopprimere le parole "nell'ambito scolastico";
- 3) Soppressione all'art. 17, comma 2 della lettera a) giacchè ritiene esagerato che un Ente come il Comune possa intervenire nell'ipotesi di danni all'agricoltura nella misura prevista;
- 4) All'art. 17 numero 2 lettera e) aggiungere le parole "commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico" dopo la parola agrituristico;
- 5) Soppressione all'art. 17 della lettera f);
- 6) All'art. 33 elevazione a £. 2.500.000 del massimo erogabile per assistenza straordinaria;
- 7) All'art. 34 elevazione a £. 300.000 del contributo alle ragazze madri con figli da 0 a 3 anni.

Durante l'intervento del Cons. Privitera si sono allontanati i Cons. Emma e Scalone. PRESENTI 19

Il Cons. Zappulla ritiene che il 1° comma dell'art. 33 debba prevedere la possibilità di erogazione di vantaggi non in danaro, quali la possibilità di usare il telefono Comunale per contattare ospedali esteri in caso di malattia ma non formula una proposta concreta di emendamento.

Propone quindi di sopprimere le "Scuole private" quali soggetti che possono avvantaggiarsi di interventi in materia di attività educative e di abrogare la lettera e) dell'art. 2.

Il Cons. Savoca propone di rinviare l'argomento giacchè dichiara di non aver ricevuto lo schema di regolamento che il Presidente giorno 26 si era impegnato a trasmettere ad ogni consigliere, anche a quelli non costituiti in gruppo.

Il Presidente dichiara di aver trasmesso lo schema di regolamento a tutti i gruppi regolarmente costituiti.

Il Cons. Clemenza ritiene che il regolamento debba prevedere la possibilità di erogare premi ad atleti che si distinguono in campo internazionale.

Si allontana il Cons. Savoca. PRESENTI 18

Il Presidente richiama tutte le proposte per sottoporle ad unica votazione per le quali il Consiglio non sembra disponibile. Quindi propone la sostituzione nelle funzioni di scrutatore del Cons. Savoca con il Cons. Novello. La proposta è accolta

## TESTO

all'unità di voti espressi per alzata e seduta dei 18 consiglieri presenti e votanti.

Quindi il Presidente pone ai voti ognuno degli emendamenti proposti.

Posta ai voti la proposta del Cons. Pisasale che viene integrata prevedendo un corrispondente spostamento dei termini di esame delle domande da parte della Giunta, viene approvata con 14 voti a favore e 4 contrari (Novello, Rizzo, Clemenza, Compagnino) espressi per alzata e sedute.

Posta ai voti la proposta di emendamenti del Cons. Privitera viene approvata dal Consiglio ad unanimità di voti espressi per alzata e sedute dai 18 consiglieri presenti e votanti.

Il Cons. Zappulla, che nel frattempo ha ritirato le altre, sulla sua proposta di eliminazione delle scuole private da quelli che possono avere vantaggi ritiene che un voto contrario specie dal gruppo della Rete sarebbe strumentale contro il proponente che ha voluto fare un richiamo alla legalità senza porre alcuna discriminante.

Il Cons. Pisasale dichiara che il gruppo della Rete voterà contro la proposta del Cons. Zappulla per affermare il principio che tutti debbono senza discriminazioni poter accedere ai contributi e che è il Consiglio che deve vigilare sulla legalità delle azioni corrispondenti.

Posta ai voti la proposte del Cons. Zappulla è respinta con 16 voti contrari e 2 a favore (Zappulla e Barchitta) espressi per alzata e seduta.

Rientra il Cons. Savoca. PRESENTI 19

Il Cons. Savoca chiede che si faccia constatare dal verbale che il Presidente si era impegnato a trasmettere a tutti i gruppi lo schema di regolamento che si sta trattando. A sua volta il Presidente chiede che si faccia constatare le sue dichiarazione secondo le quali è falso quanto affermato dal Cons. Savoca il quale mette in giro voci non vere chiamando a testimoni i Capi gruppo.

Posta ai voti le proposte di rinvio del Cons. Savoca è respinta con 15 voti contrari e 4 a favore (Rizzo, Savoca, Zappulla e Novello). Si allontana il Cons. Savoca. PRESENTI 18

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione come sopra emendata.

Il Consiglio con votazione espressa per alzata e seduta approva con 17 voti a favore e 1 contrario (Zappulla)

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I della L.R. n. 48/91 (art. 53 legge 142/90) hanno espresso i seguenti pareri:

-Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica parere favorevole;  
-Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile parere favorevole (non impegna il bilancio);

-Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità parere favorevole, all'art. 6 numero 1 dopo la parola "consiliare" si aggiunge "se istituite". All'art. 12 numero 4 dopo la parola "realizzazione" si aggiunge "e le spese che il

**TESTO**

richiedente".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il Comune di Scordia è dotato di apposito regolamento per l'assistenza straordinaria e continuativa a persone bisognose approvato con delibera n. 127 del 06.08.90, vistata dalla C.P.C. con decisione n. 53827 del 20.09.90, nonchè del regolamento per la concessione di contributi per attività ed iniziative approvato dal consiglio Comunale con propria delibera n. 86 del 20.06.1992 e vistata dalla C.P.C. con decisione n. 36927 del 16.07.92;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. 30.04.1991 n. 10 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni e contributi di qualsiasi natura debba essere disciplinato da apposito regolamento;

**RITENUTO** opportuno ridefinire i regolamenti in parola armonizzandoli tra di loro tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel comune di Scordia ed in altri comuni;

**VISTO** il regolamento predisposto dall'ufficio competente relativo all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi a enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi etc., costituito da n. 61 articoli;

**RITENUTO** opportuno approvare lo schema di regolamento ritenendolo più esaustivo rispetto ai vigenti regolamenti, al fine di trasmetterlo al Consiglio Comunale per la relativa valutazione ed eventuale approvazione;

**VISTO** l'O.A.EE.LL.R.S.;

**VISTA** la superiore votazione

**DELIBERA**

- 1) Approvare il seguente Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni o comitati, redatto nell'osservanza dell'art. 13 della l.r. 30.04.1991 e tenuto conto delle norme vigenti relativamente alle materie in esso disciplinate.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti precedenti in materia.

A questo punto sono le ore 0,25 del 10 settembre 1993 il Presidente esaurita la trattazione dell'o.d.g. scioglie la seduta.

**C O M U N E D I S C O R D I A**  
(Provincia di CATANIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
SOVVENZIONI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE,  
ENTI ED ASSOCIAZIONI O COMITATI**  
(Legge Regionale 30.04.91 n. 10 art. 13)  
Testo del Regolamento approvato

**CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1****NATURA DEGLI INTERVENTI**

## TESTO

- 1) Il Comune di Scordia, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, associazioni o comitati, organizzazioni di volontariato, per iniziative, attività, manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.
- 2) I settori di intervento sono relativi ad:
  - a) attività culturali, turistiche, ricreative e religiose;
  - b) attività educative;
  - c) attività sportive;
  - d) attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico;
  - e) attività inerenti le politiche giovanili;
  - f) attività socio assistenziali.

## ART. 2

## SOGGETTI DESTINATARI

- 1) La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:
  - a) Enti pubblici ed istituzioni scolastiche nelle cui finalità istituzionali rientrano le attività che gli stessi applicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - b) Enti privati, associazioni, società, cooperative, enti morali e religiosi, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - c) Associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
  - d) Organizzazioni di volontariato, esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività o di progetti in favore della popolazione del comune;
  - e) Comitati nominati con atto di G.M., con specifico scopo e ai cui componenti non viene corrisposto alcun compenso;
  - f) Cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del comune o anche se stranieri che si trovino in particolari condizioni di disagio.
- 2) La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.
- 3) In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione d'interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o

## TESTO

straniere colpite da calamità ed altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale. In rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, ed economici che sono presenti nella comunità.

**ART. 3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 il Comune concede sovvenzioni sotto forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici.

I contributi consistono in erogazione di denaro a parziale copertura delle spese ritenute ammissibili per singole iniziative con esclusione delle spese voluttarie e di rappresentanza che non siano funzionali alle iniziative.

I sussidi sono erogazioni di denaro conferito in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di un capitale necessario alla realizzazione di specifiche iniziative. Gli aiuti finanziari sono erogazioni di denaro di natura diversa dalle sovvenzioni di cui ai due precedenti commi del presente articolo e vi rientrano anche le sovvenzioni costituite in parte sotto forma di contributi e in parte sotto forma di sussidio.

I vantaggi economici consistono in attribuzioni di benefici diversi dall'erogazione di denaro.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni, che ricevano contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a fare risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

**ART. 4. NORME GENERALI DEI CRITERI DI EROGAZIONE**

La concessione di sovvenzioni deve rientrare in uno dei criteri fissati dal Comune a mezzo del presente regolamento. Ogni erogazione deve riguardare attività di prevalente interesse pubblico.

Le iniziative e le attività che formano oggetto del provvedimento formale di concessione di una sovvenzione, devono svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e non debbono invadere interessi che sono riservati alle competenze statali o a quelle degli Enti pubblici.

Gli stanziamenti allocati nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario relativi al complessivo importo delle sovvenzioni da erogare non possono essere maggiorati, salvo che per eventi

**TESTO**

eccezionali e per calamità da valutarsi da parte del consiglio Comunale per variazioni al bilancio, nè per storni fino al 31 agosto, costituendo lo strumento finanziario dell'ente un documento di programmazione economica calibrato anche per il perseguimento di altre finalità istituzionali.

Le domande dovranno essere prodotte secondo gli allegati moduli.

**ART. 5****CRITERI**

Le sovvenzioni nelle forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono erogate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) preferenza ad iniziative ed attività affermate e consolidate nel tempo e con carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del comune a fronte di quelle di tipo eccezionale;
- b) compatibilità delle iniziative e delle attività con la finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire e raggiungere.

**ART. 6****CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLE SOVVENZIONI**

Le sovvenzioni non sono riconcedibili se i risultati dell'iniziativa e dell'attività non sono stati ritenuti conformi ai modi e ai termini stabiliti dall'Amministrazione. Le prescrizioni sono contenute nel provvedimento di concessione. L'Amministrazione che concede le sovvenzioni è espressamente titolata a:

- 1) - esercitare controlli nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata o tramite le competenti commissioni consiliari, se istituite, oppure a mezzo di propri funzionari i quali relazionano all'Amministrazione in assenza di contraddittorio con il destinatario. Il controllo è obbligatorio qualora l'intervento finanziario del Comune superi la somma di £. 50.000.000;
- 2) - apporre, nell'atto di concessione, clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) - revocare o dichiarare la decadenza della sovvenzione qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia un cattivo uso. In tale seconda ipotesi è in facoltà dell'amministrazione procedere ad erogare una quota della sovvenzione nel dato percentuale previsto all'atto di concessione ma rapportato ai costi documentatamente sostenuti e conformi alla prescrizioni imposte.

**ART. 7****AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI**

L'erogazione del contributo è determinata in una ragione percentuale che, in ogni caso non può essere superiore al 70% dell'intera spesa occorrente,

## TESTO

d'eccezione dei contribuiti assegnati alle comitati nominati con atto consiliare, che possono raggiungere la percentuale del 100%. La concessione del sussidio al 100% dell'importo della spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa, può essere disposta a favore dei soggetti per iniziative, attività e manifestazioni che non potrebbero essere concretizzati senza l'adeguato intervento finanziario del Comune.

I vantaggi economici sono concessi anche a mezzo di concessione in uso di cose mobili o di beni immobili, di acquisti di prodotti o prestazioni di servizi a mezzo di personale o beni strumentali di proprietà comunale, finalizzati alle iniziative ritenute meritevoli di accoglimento. Sono escluse esenzioni o agevolazioni di natura tributaria.

**INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE, RICREATIVE E RELIGIOSE**

**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ**

- 1) Per favorire il pieno sviluppo culturale, scientifico ed artistico dei cittadini e l'incremento turistico della città, il Comune promuove le attività culturali, al fine di razionalizzare e valorizzare le risorse e, ad occasione formative, promuove iniziative di tipo turistico, ricreative e religiose.
- 2) I contributi relativi ad attività culturali, turistiche, ricreative e religiose possono essere disposti a favore dei soggetti cui all'art. 2 che potrebbero essere concretizzati senza un adeguato intervento finanziario del Comune, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, artistico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale e che promuovano il turismo.
- 3) Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore dei soggetti di cui all'art. 2 che svolgono attività di lunga tradizione o che realizzano manifestazioni di particolare interesse, o iniziative di particolare rilievo culturale, turistico e ricreativo a sostegno della loro attività istituzionale.
- 4) Possono essere ammessi i contributi:
  - a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso conferenze, convegni, mostre, rassegne, corsi, seminari ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;
  - b) iniziative di orientamento alla lettura e alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazioni musicali e teatrali;

## TESTO

- c) iniziative di studio, recupero e valorizzazione della storia patria e cultura locale, del dialetto siciliano e scordiense, della cultura e delle tradizioni popolari;
- d) attività inerenti l'incremento di fonti bibliografiche e di archivi fotografici sui beni culturali del territorio scordiense;
- e) conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni, anche di carattere celebrativo;
- f) attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione e /o partecipazione a festival, mostre, convegni e conferenze, borse del turismo nazionali ed internazionali;
- g) bande musicali, gruppi corali, orchestre per:
- specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a favorire la diffusione della musica nel comune e a promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola o a valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale o ad attuare progetti di spettacolo musicale;
  - attività di gruppi musicali con sede nel comune per acquisto di violini, strumenti musicali, spartiti e materiale didattico;
  - corsi di orientamento musicali;
- h) interventi promozionali in campo culturale in favore di persone, enti, associazioni, comitati, operanti nel territorio comunale, per l'attivazione delle iniziative sopra elencate o che hanno come scopo primario lo svolgimento di dette attività;
- i) interventi promozionali tra enti in collaborazione con la locale Biblioteca civica, ai fini del potenziamento del servizio bibliotecario e dell'educazione permanente;
- l) attività ricreative e volte all'accrescimento culturale della collettività, consistenti in iniziative e manifestazioni che comprendono la presentazione di tematiche sui diversi campi della cultura;
- m) interventi a sostegno di manifestazioni della tradizione culturale, religiosa locale;
- n) attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale ed ecologico;
- o) iniziative o interventi volti alla promozione di una cultura della pace e della solidarietà tra i popoli.

## ART. 9

## TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate entro e non oltre il 15 del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII corredate di:

**TESTO**

- a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- c) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, o dello statuto ove esistente o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- d) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- e) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
- f) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

Per i comitati nominati con atto consiliare dovrà essere presentata la domanda unitamente ai documenti di cui ai punti d) e e), entro trenta giorni dalla delibera consiliare di costituzione.

**ART. 10****PIANO DI CONCESSIONE**

- 1) Le domande vengono se complete della prescritta documentazione esaminate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, saranno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
- 2) I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni e dell'attività da svolgere entro il mese di marzo dello stesso anno.
- 3) La concessione del contributo ai comitati nominati con atto consiliare sarà concessa con atto di G.M. sulla base di disponibilità di bilancio e di relazione all'importanza delle manifestazioni.

**CAPO III****INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE****TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELL'ATTIVITA'**

- 1) Gli interventi in materia di attività educativa possono essere disposti in favore delle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, di enti pubblici e privati di associazioni e di cooperative per iniziative, attività e manifestazioni intese a favorire:
  - a) l'erogazione delle spese di carattere gestionale e generale di pertinenza dell'A.C.;
  - b) il diritto allo studio, la rimozione degli svantaggi socio-culturali, anche causati da disabilità;
  - c) le finalità didattiche, artistiche, musicali,

**TESTO**

teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, ludiche e sportive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;

- d) qualsiasi attività educativa e culturale aventi le finalità indicate nella superiore lett. C.
- 2) Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore di:
- a) scuole materne e dell'obbligo, per spese sugli immobili e per l'acquisto di beni mobili durevoli;
  - b) i soggetti di cui all'art. 2, che realizzino progetti aventi finalità tecnico-didattiche e per iniziative culturali nel campo scolastico;
  - c) direzioni didattiche e scuole medie di ogni ordine e grado per attività extra scolastiche, per visite guidate fuori comune a scopo didattico;
  - d) i soggetti di cui all'art. 2 che realizzino attività di promozione, ed educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinari nonché attività ricreativa compatibile.

**ART. 12****TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di concessione sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate entro e non oltre il 15 del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, o dello statuto ove esistente o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione e le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle incluse quelle a proprio carico;
- 6) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

**ART. 13****PIANO DI CONCESSIONE**

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione esaminate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e

**TESTO**

perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

- 2) I contributi, previo riscontro della documentazione presentata, saranno erogati sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni e dell'attività da svolgere.

**CAPO IV****INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE****ART. 14****TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

- 1) Il comune, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in tutto il territorio, sostiene le attività rivolte alla realizzazione di iniziative sportive e ricreative riconosciute utili per lo sviluppo psico-fisico delle persone, per la promozione sociale e per il superamento di ogni tipo di emarginazione.
- 2) Si privileggiano gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, le discipline di base che rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche.
- 3) Gli interventi in materia di attività sportive possono essere disposti a favore di associazioni sportive legalmente costituite ed affiliate alle federazioni del CONI, di enti di promozione sportiva e del tempo libero riconosciuti dal CONI, di istituzioni, di centri di formazione fisico-sportiva a carattere psico-motorio e di avviamento allo sport organizzate anche autonomamente dagli enti di promozione sportiva o dalle società sportive autorizzate dal CONI, ed attività sportive nella scuola, nonché di società o gruppi, senza fini di lucro, che operino nell'ambito territoriale del Comune, per l'organizzazione regionale, nazionale ed internazionale e per l'espletamento di attività sportive.
- 4) Possono essere ammessi a contributo gli interventi e le attività seguenti:
  - a) attività sportive a livello giovanile e dilettantistico o amatoriale, le manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico (es. Giochi della gioventù, Corsi o scuole di sport a favore dei giovani);
  - b) attività agonistiche.  
Rientrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o livello qualificativo dei partecipanti, costituiscano iniziative di particolare rilevanza. Tali manifestazioni devono avere un valido interesse sia per quanto riguarda la tipologia, sia per l'ambito geografico al quale si riferiscano. Saranno presi in considerazione, in particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, quelle a carattere regionale di spiccata qualità ed

## TESTO

eventuali altre che per la loro unicità, particolarità ed indirizzo promozionale possono beneficiare dell'intervento comunale;

c) iniziative e manifestazioni.

Interventi finanziari possono essere concessi anche per:

- iniziative nei confronti di nuove discipline sportive riconosciute dal CONI;
- iniziative e manifestazioni particolarmente significative organizzate dalle Federazioni del CONI.

## ART. 15

## TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di concessione del contributo ordinario, sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 15 del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII conredate di:
  - a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
  - b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
  - c) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
  - d) parere della federazione sportiva competente. Gli enti di promozione sportiva prescindono da questo parere;
  - e) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
  - f) relazione dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente con allegato il relativo consuntivo, l'elenco degli atleti tesserati, i comunicati finali dei campionati svolti nell'anno precedente, nonché l'attività sportiva in corso di svolgimento, con annessi i calendari dei campionati ai quali si sta partecipando, specificando gli impianti sportivi utilizzati e l'elenco degli atleti tesserati nell'anno sportivo precedente (a mezzo degli appositi tabulati pervenuti dalla federazione competente);
  - g) certificato rilasciato dalla competente Federazione, attestante l'affiliazione per la stagione agonistica in corso e i campionati svolti dalla società e la composizione completa del Consiglio Direttivo in carica. Tale documento non è richiesto per gli enti di promozione sportiva che invece dovranno inoltrare documenti sostitutivi attestanti la composizione del Comitato rilasciati dal Consiglio Regionale dell'ente di promozione sportiva;
- 2) Vengono escluse dal contributo ordinario le società di nuova costituzione che non abbiano svolto

## TESTO

- attività da almeno un anno.
- 3) Le domande di concessione del contributo per l'organizzazione di una singola manifestazione sottoscritta dal Presidente, legale rappresentante secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII, devono essere corredate di:
- 1) Relazione tecnico-illustrativa della manifestazione;
  - 2) Programma dettagliato della manifestazione;
  - 3) Preventivo delle spese per la realizzazione della manifestazione.

## ART. 16

## PIANO DI CONCESSIONE

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione esaminate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
  - 2) I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio e secondo i seguenti elementi di valutazione:
    - a) se trattasi di contributi ordinari per attività sportiva:
      - il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionali, interregionali, regionali o provinciali);
      - la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
      - la partecipazione ai vari campionati giovanili;
      - la gestione di centri di formazione sportiva a carattere psicomotorio e di avviamento allo sport;
      - lo svolgimento di iniziative promozionali;
      - i risultati agonistici conseguiti;
      - l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori qualificati.
    - b) Se trattasi di contributi straordinari per attività sportiva:
      - Il riscontro a livello provinciale, regionale o nazionale della manifestazione;
      - Il numero dei partecipanti;
      - I riflessi di ordine economico, sociale e sportivo della manifestazione per la città di Scordia.
  - 3) Le società, enti etc. ammessi al contributo straordinario per singole manifestazioni ed iniziative, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa che, per la natura contributiva dell'erogazione, non può assumere la veste di compartecipazione all'onere finanziario che dovrà essere sostenuto, per cui viene escluso il finanziamento dell'intero onere della spesa da parte dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione comunque, non potrà concedere contributi superiori al 70%.

**TESTO**

Dalla somma assegnata, il 50% verrà erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta. Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze etc., conformi alle leggi fiscali in vigore.

**CAPO V****INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE, AGRICOLO ED ECOLOGICO****ART. 17****TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

1) Gli interventi in materia di attività nel campo commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative, attività e manifestazioni intese a promuovere, specie in occasione di fiere, sagre, mercati, esposizioni e festività, commercio, l'artigianato, le attività agricole di interesse locale, con particolare riguardo all'agrumicoltura, alla olivicoltura, e all'ecologia.

2) Le attività ammesse a contributo sono le seguenti:

- a) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
- b) corsi di formazione;
- c) interventi di pulizia, di studio, tutela e gestione dell'ambiente nonché attività volte alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse ambientali ed ecologiche;
- d) attività promozionali nei campi di interesse agrituristico, commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico, escursionistico e naturalistico idonee ad incentivare la conoscenza dei valori paesaggistici ed ambientali.

**ART. 18****TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate entro e non oltre il 15 del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto "solo per gli enti che presentano per la prima volta istanza di contributo";
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare con la precisazione dell'epoca del luogo

**TESTO**

- in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
  - 6) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

**ART. 19****PIANO DI CONCESSIONE**

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione esaminate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
- 2) I contributi sono erogati in relazione all'importanza che le associazioni e le manifestazioni rivestono nell'ambito locale.

**CAPO VI****INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI****ART. 20****TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

- 1) Per favorire lo sviluppo delle politiche giovanili nel territorio, il comune riconosce nel servizio svolto da altri enti pubblici e privati, dalle associazioni, dal privato sociale, un ruolo determinante, promuovendo quelle attività volte a favorire lo sviluppo sociale nel giovane.
- 2) I contributi relativi ad attività che tentano a favorire la crescita del giovane possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del comune.

**ART. 21****TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate entro e non oltre il 15 del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo VIII corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto (solo per gli enti che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- 4) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, manifestazione, iniziativa che si intende realizzare con la precisazione dell'epoca del

luogo in cui sarà ~~effettuata~~ **TESTO** e dei tempi di realizzazione;

- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, inclusa quella a proprio carico;
- 6) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

#### ART. 22

##### PIANO DI CONCESSIONE

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione esaminate, entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
- 2) I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio e in relazione all'importanza delle manifestazioni e delle attività da svolgere.

#### CAPO VII

#### ART. 23

##### NORME PER EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO

Ad eventuali contributi straordinari nella misura dell'80% della richiesta e del 40% per quelli ad integrazione di contributi ordinari e per una sola volta nell'anno, possono essere ammessi i soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta e che abbiano motivazioni tali da giustificare l'intervento finanziario dell'Amministrazione la quale, previo parere vincolante da rendersi perentoriamente ed entro 15 giorni, valuterà non solo la imprevedibilità obiettiva, ma anche la rilevanza sociale della manifestazione o delle iniziative e l'interesse che la stessa è in grado di suscitare nella comunità locale, la risonanza ed il richiamo esterno che possono essere suscitate.

#### CAPO VIII

##### NORME PROCEDURALI

#### ART. 24

##### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco e sottoscritta con firma autenticata, ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68, dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, e dovrà contenere:

## TESTO

- a) indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente dell'eventuale erogazione;
- b) se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati;
- c) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dall'art. 2 della L. 23.12.82, n. 936 e successive modifiche ed integrazioni (normative antimafia);
- d) la dichiarazione d'impegno ad apporre, ai sensi del superiore art. 3, sul materiale promo-pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'emblema del comune ed il logo dell'Assessorato competente.
- 2) L'istanza, redatta sul apposito schema predisposto dal Comune, adeguatamente compilato a seconda delle finalità per le quali si intende chiedere il finanziamento, deve pervenire al protocollo del comune entro i termini stabiliti dagli artt. precedenti, qualora l'iniziativa, l'attività o la manifestazione abbiano carattere ricorrente, o almeno 45 giorni prima dell'inizio della stessa, qualora non abbiano carattere ricorrente.

ART. 25

**PROCEDIMENTO**

- 1) Le istanze pervenute sono attenzionate, per il procedimento istruttorio, al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla G.M., riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate quelle che risultano prive dei requisiti richiesti.
- 3) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, stabilisce l'importo da assegnare alle iniziative di cui alle richieste presentate.
- 4) Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla G.M. per l'attribuzione dei contributi.
- 5) La deliberazione dovrà essere assunta anche nel caso di diniego di concessione dei contributi e dovrà essere adeguatamente motivata.
- 6) Copia della deliberazione della G.M. di concessione o di diniego verrà trasmessa ai capi gruppo consiliari nonché al soggetto richiedente entro 30 giorni.

ART. 26

**EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI CONTRIBUTI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI**

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta

## TESTO

per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2) La concessione è facoltativa da parte dell'Amministrazione erogante e non dà diritto di continuità per gli anni successivi.

3) L'effettiva erogazione dei contributi per importi non superiori a 50.000.000 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia, per importi superiori l'erogazione avverrà solo dopo il rilascio della certificazione prodotta da parte della locale Prefettura.

4) L'erogazione del contributo avverrà con provvedimento della G.M., previo visto di conformità al programma apposto dagli uffici competenti sulla relazione presentata dagli interessati con i tempi e le modalità che vengono stabiliti con la deliberazione di concessione o nell'eventuale convenzione alla stessa allegata secondo i seguenti criteri:

a) Nel caso d'intervento per attività continuative nell'arco dell'anno in due soluzioni di pari importo, la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di settembre. Ciò dietro presentazione di apposita dettagliata relazione riassuntiva dell'attività svolta contenente, ove richiesta, le indicazioni dei costi e delle entrate e la dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, attestante che il contributo assegnato per l'attività effettuata è stato utilizzato, nel periodo corrispondente. Nell'eventualità di variazioni all'interno del Consiglio Direttivo, i soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di comunicarle entro 30 giorni dall'avvenuta modifica allegando il relativo verbale.

b) Nel caso d'intervento per attività non continuativa, o di contributi straordinari per singole manifestazioni ed iniziative, il 50% della somma assegnata verrà concesso a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione di dettagliata relazione da cui risulti che l'attività, per cui è stato richiesto il contributo, è stata regolarmente svolta con allegato analitico rendiconto delle spese sostenute e relativa documentazione (fatture, quietanze, etc.) in conformità alle leggi fiscali in vigore.

5) Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere superiore all'entità del contributo concesso ove ciò non avvenisse non si procederà alla liquidazione delle spettanze a saldo del contributo concesso.

**CONCESSIONE BENEFICI A CARATTERE PATRIMONIALE**

**ART. 13 - L.R. 30 APRILE 1991 N. 10**

CAPO IX

A S S I S T E N Z A E C O N O M I C A

## TESTO

PREMESSA

Fra i possibili servizi, istituiti dalla L.R. n. 22 del 09.05.1986 in favore di soggetti bisognevoli di interventi, l'Assistenza Economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'Assistenza Economica deve considerarsi come uno dei servizi di base e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

ART. 27ASSISTENZA

Gli interventi di assistenza economica sono esplicitati in favore di persone o di nuclei familiari residenti, mediante le erogazioni in denaro e in prestazioni finalizzate che devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'Assistenza si articola in:

- a) Assistenza Continuativa con l'erogazione mensile di un contributo;
- b) Assistenza Temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- c) Assistenza Straordinaria con l'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

L'assistenza economica a favore dell'intero nucleo familiare è compatibile con i servizi di tipo residenziale a favore di alcuni suoi componenti (es. ricovero minori, anziani, inabili ed altri soggetti bisognosi di assistenza). Per la determinazione dell'entità dei sussidi non si dovrà, tuttavia, tenere conto ai fini del carico familiare dei soggetti beneficiari del servizio residenziale.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

## TESTO

## ART. 28

## DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

- Assistenza a persone o nuclei che vivono in condizioni disagiate;
- Assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto;
- Assistenza ai soggetti di cui agli enti soppressi D.P.R. 245 del 13.3.85;
- Assistenza post-penitenziaria atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita sociale;
- Assistenza alle gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e abbandono;
- Rimborso spese sanitarie e ticket sanitario fin ad un massimo dell'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate in originale ad esclusione di quelle di competenza della relativa U.S.L.;
- Assegni personali in caso di affido familiare, preaffido adottivo o in conseguenza di dimissioni di minori, anziani ed inabili già ricoverati;
- Assistenza economica in favore delle ragazze madri.

## ART. 29

## METODOLOGIE DI INTERVENTO E MINIMO VITALE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1) - Alimentazione;
- 2) - Abbigliamento;
- 3) - Governo della casa;
- 4) - Vita di relazioni;
- 5) - spese sanitarie;
- 6) - affitto dell'alloggio.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

-Capo famiglia	75%	della quota base
-Coniuge a carico	25%	" " " "
-Familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	" " " "
-Altri familiari a carico	15%	" " " "

Per quota mensile base del minimo vitale, atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto dell'alloggio, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

## ART. 30

## VALUTAZIONE

Definito il minimo vitale ed in presenza di stato di bisogno, è necessario un'adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze.

Per poter stabilire il fabbisogno assistenziale degli utenti, gli operatori del servizio di Assistenza Economica potranno trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di reddito degli individui o dei

**TESTO**

nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinando ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza. Concorre alla determinazione dello stato di bisogno del richiedente, anche ai fini di un'eventuale graduatoria degli aventi diritto in rapporto alle disponibilità di bilancio, la valutazione dei seguenti indici in aggiunta a quelli derivanti da reddito complessivo del nucleo familiare:

- Carico familiare (tener conto di figli minorenni) e condizioni psico fisiche dei suoi componenti;
- Abitazione;
- Reddito familiare;
- tenore di vita;
- Titolarità di beni mobili od immobili.

**ART. 31****ASSISTENZA CONTINUATIVA**

Per Assistenza Continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di una quota parte del canone per un alloggio occupato e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda. Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'art. 29 nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei avuto riguardo al reddito familiare imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. L'Assistenza in forma continuativa ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla presentazione delle istanze e viene erogata con cadenza bimestrale a tempo indeterminato, fermo restando che alla verifica della sussistenza dei requisiti l'A.C. provvede ogni sei mesi con l'obbligo della sospensione immediata del sussidio ove si accerti che il beneficiario non possiede in tutto o in parte i richiesti requisiti. L'Assistenza in forma continuativa è concessa ai cittadini residenti da oltre un anno nel comune sempre che non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 44 (motivi d'esclusione). L'Assistenza Economica Continuativa è incompatibile con altre forme di erogazione continuativa di benefici economici e queste ultime sono incompatibili fra di loro (es. E.N.A.O.L.I., A.N.M.I.L., etc.) ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento.

**ART. 32****ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA**

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da

## TESTO

incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale e non inferiore a quello spettante in forma continuativa ed è finalizzata al superamento della situazione contingente.

Sono da considerare situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole sborso di denaro;
- b) perdita della fonte di reddito del Capo famiglia o dei suoi congiunti;
- c) Morte del soggetto fonte del sostentamento familiare;
- d) Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- e) Ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti nel Comune da oltre un anno.

## ART. 33

## ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una-tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e, comunque, non configurabile nella precedente casistica la cui entità varia da un minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 2.500.000 in relazione alla gravità dell'evento accertato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di Economato, l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £. 300.000 salvo ulteriore integrazione del contributo sino al limite sopra determinato.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro);
- b) Morte di un componente il nucleo familiare;
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di Assistenza Economica Temporanea;
- d) Intervento o ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolari gravità ed in seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di ricorrere a presidi sanitari fuori dal Territorio regionale, purchè non ammessi a contemporaneo contributo dall'autorità sanitaria;

## TESTO

e) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per non più di due volte nello stesso anno per motivi diversi ed è comunque compatibile con le altre forme di assistenza economica e con altre forme di intervento socio-assistenziale su apposita proposta dell'Ufficio Servizi Sociali debitamente motivata per situazioni eccezionali.

Sono legittimati a presentare la domanda i nuclei familiari che abbiano un reddito non superiore a tre volte il minimo vitale così come determinato all'articolo 29 del presente regolamento.

## ART. 34

## ASSISTENZA IN FAVORE RAGAZZE MADRI

Nei confronti dei minori illegittimi ed esposti all'abbandono riconosciuti dalla sola madre che provvede al loro mantenimento (L. 8/5/1987 n. 798) il cui onere di assistenza ai sensi dell'art. 12 secondo comma della L.R. 33/91 è posto a totale carico dei Comuni, l'A.C., ove il reddito goduto dalla madre non superi il doppio del minimo vitale così come determinato dal presente regolamento, assegna su istanza un sussidio mensile così articolato:

-Minore da 0 a 3 anni £. 300.000;  
-Minore da 4 a 14 anni £. 200.000;

-Per minori di età superiore agli anni 14 £. 250.000  
ove iscritti e frequentanti corsi di istruzione o  
formazioni professionali.

Per reddito inferiore al minimo vitale, invece, nel determinare l'entità del sussidio si potrà scegliere il trattamento più favorevole tra l'adeguamento al minimo vitale e il sussidio come sopra determinato.

Il sussidio cessa:

-Per ricovero del minore in idoneo Istituto;

-Per riconoscimento del genitore naturale;

-Per il venir meno della condizione di ragazza madre;

-Per matrimonio del genitore;

-Per convivenza di fatto con congiunti o altri

soggetti titolari di reddito eccedenti i limiti di esenzione fiscale.

## ART. 35

## ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA

In favore di soggetti bisognosi, dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato, o soggetti a provvedimento di custodia cautelare eccedente gg. 30, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, è concessa l'assistenza economica temporanea per mesi (6 (sei) rinnovabile per un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), mediante l'erogazione di un assegno di £. 250.000, mensile, ciò al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa.

Qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato non superi il limite del minimo vitale è necessario assegnare il trattamento più favorevole tra il sussidio mensile

**TESTO**

come sopra determinato e l'adeguamento al minimo vitale nella previsione di cui all'art. 29.

**ART. 36****ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DELLE VITTIME DEL DELITTO**

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti è concessa, su proposta dell'Ufficio dei Servizi sociali, assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante una erogazione dell'assegno mensile nelle previsioni di cui agli artt. precedenti ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare. Nel computo del reddito complessivo della famiglia di appartenenza non vanno, tuttavia, ricompresi gli eventuali salari o corrispettivi fruiti dai medesimi soggetti per attività lavorativa prestata all'interno dell'istituto di pena. Per le famiglie vittime del delitto a seguito di evento criminoso che ha colpito uno o più componenti, l'A.C. dispone su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali l'assegnazione di un sussidio straordinario nella misura prevista dall'art. 33. Ove il medesimo nucleo goda di un reddito familiare non eccedente il doppio del minimo vitale al medesimo nucleo è concesso per il periodo massimo di un anno un sussidio mensile che va da £. 200.000 a £. 300.000.

**ART. 37****ASSEGNO PERSONALE IN CASO DI PREAFFIDAMENTO O DI DIMISSIONE DI MINORI ANZIANI ED INABILI GIÀ RICOVERATI**

Allo scopo di agevolare l'ingresso dei minori nelle famiglie affidatarie o nel corso di preaffido adottivo, ovvero il rientro nel nucleo familiare naturale dei soggetti istituzionalizzati, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può assegnare per un periodo di tre mesi, rinnovabile per un massimo di ulteriore tre mesi, un assegno mensile pari al 50% della misura della retta corrisposta agli Istituti di ricovero detratta la eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente.

**ART. 38****PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA-INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI-PUERPHERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO**

Sono altresì soggetti ad assistenza con le prestazioni di cui al presente regolamento le gestanti, le puerpere o nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse fisiche o economiche, nel quadro di un'ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali. Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o

## TESTO

sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica da giustificare la necessità della prestazione.

**ART. 39**  
**ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI ED AGLI STRANIERI**  
**NON RESIDENTI**

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del Comune che si trovano in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima di £. 500.000. Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di P.S., a norma dell'art. 8 della L. 30.12.86 n. 493, ovvero il certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento.

**ART. 40**  
**PRESTAZIONE ECONOMICA AI SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI**  
**SOPPRESSI D.P.R. N. 245 DEL 13.3.1985**

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli enti soppressi ex D.P.R. n. 245/85, valgono i criteri e le modalità d'intervento stabilite dalle disposizioni di legge in vigore e si provvederà con apposita delibera di G.M.

**ART. 41**  
**SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO**  
**ECONOMICO**

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del servizio sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in nature, ecc.) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare.

**ART. 42**  
**OBBLIGATI PER LEGGE ED AZIONE DI RIVALSA**

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare è superiore al doppio della fascia esente ai fini dell'I.R.P.E.F., sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso le modalità, i criteri, e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (artt. 75 - 80 L.

**TESTO**

6972 del 17.7.1980 e successive modifiche e integrazioni, art. 68 L.R. 22/86) nonché i criteri del D.A. n. 76 dell'11.3.87 e nella circolare n. 7 prot. n. 831 del 14.6.88 dell' Ass. Reg.le EE. LL.

**ART. 43****DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. 57/87 de 09.4.87, le risorse finanziarie che l'A.C. destina all'assistenza economica sono utilizzate prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

**ART. 44****MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici:

- a) Reddito superiore al minimo vitale;
- b) Presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) Rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) La proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

**ART. 45****ISTANZE**

Le domande per ottenere l'Assistenza Economica indirizzate al sindaco, in carta semplice, devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione entro il 31 Ottobre di ciascun anno. Esse devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli aventi obbligo per legge agli alimenti di cui al titolo 13° del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità.

All'istanza deve essere allegata la eventuale dichiarazione per i redditi prodotti nell'anno precedente (mod. 740 o 101 presentato nello stesso anno solare).

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare il reddito anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 20 e 26, 4° comma della legge 4.01.1968 n. 15.

**TESTO****ART. 46  
DOCUMENTAZIONE**

L'istanza per ottenere i benefici dell'assistenza economica deve essere corredata dalla seguente documentazione in carta semplice:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza (per casi particolari es. ex enaoli potranno essere chiesti altri documenti anagrafici);
- c) busta paga, libretto o certificato di pensione;
- d) fotocopia del mod. 101 o 740 o dichiarazione di presentazione del mod. 101 (acquisita dal competente ufficio);
- e) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- f) altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi di spesa ecc.).

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale ad eccezione del modello 740, ovvero presentata in fotocopia autenticata.

La certificazione anagrafica potrà essere richiesta direttamente tramite l'ufficio.

Ogni richiedente dovrà inoltre, presentare apposita dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 del Codice Civile e le loro condizioni economiche).

**ART. 47  
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Il servizio di assistenza sociale, non appena ricevuta l'istanza, procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa e dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità dell'intervento economico.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socio-economica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Assistente Sociale del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica patrimoniale del richiedente e dei parenti, attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU., accesso uffici finanziari, richiesta al comune d'origine del richiedente di effettuare accertamenti sulla possidenza di redditi immobiliari, sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc.

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizione tra la documentazione prodotta e la condizione socio-economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

**ART. 48  
TERMINE DELL'ISTRUTTORIA**

**TESTO**

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere e della sua entità ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposte del servizio sociale, la pratica può definirsi con l'ammissione ad altro contributo.

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e la sua decorrenza e la durata saranno stabiliti secondo i criteri fissati dal presente regolamento, dalla G.M. con apposita deliberazione.

**ART. 49****NORME DI RINVIO**

Alla determinazione del minimo vitale si provvede con le modalità di cui all'art. 29, ciò in conformità allo schema di regolamento tipo.

Integrazione e modifiche al criterio sopra indicato devono intendersi recepite pur in assenza di formale atto recettizio da parte dell'A.C.

**ART. 50****INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA E ASSISTENZA DOMICILIARE**

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa ed il servizio sociale sia di uguale avviso la G.M. ammette i soggetti in parola all'assistenza includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirne prioritariamente.

**ART. 51****ORGANIZZAZIONE**

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti:

rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta inteso che spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive e all'unità Amministrativa quelle attuative.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di

**TESTO**

esecuzione.

L'intervento di assistenza economica nelle fasi istruttorie, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale che si avvarrà della collaborazione dei VV.UU.

Il Responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o la individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

**ART. 52****APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI**

Entro il 31 dicembre, sulla scorta delle richieste pervenute e delle valutazioni effettuate dall'Ufficio di Servizio Sociale, la G.M. approva l'elenco, ed ove necessario la graduatoria, degli aventi diritto all'Assistenza Continuativa e l'entità del contributo mensile. Il suddetto termine non è applicabile per l'erogazione dell'assistenza temporanea o straordinaria, essendo queste forme di intervento dirette al superamento di situazioni contingenti od eccezionali. Limitatamente a tali forme di intervento, la G.M. provvede all'approvazione degli aventi diritto e dell'ammontare del contributo a conclusione dell'iter istruttorio e comunque non oltre quindici giorni dalla proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale.

**ART. 53****QUANTIFICAZIONE**

I sussidi, come prima determinato, possono essere proporzionalmente ridotti, con deliberazione di Consiglio, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, qualora l'applicazione delle previste misure comporti una spesa eccedente le disponibilità, avuto riguardo all'entità dell'utenza avente requisiti per l'ammissione all'assistenza economica. L'atto deliberativo di riduzione è adottato per il solo anno di competenza dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti.

**ART. 54****PUBBLICITA'**

In applicazione della legge regionale n. 10/91, l'amministrazione provvederà, nelle forme ritenute più idonee, a dare pubblicità al presente regolamento, ai modelli ed ai termini di presentazione delle istanze, all'elenco annuale dei beneficiari dell'Assistenza Economica e all'entità dei sussidi concessi.

**ART. 55****VIGILANZA**

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere

**TESTO**

delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'Assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla G.M.. L'Ufficio accerterà nel contempo se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari, in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti ed a rivalsa parziale o totale di quanto erogato.

Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'Assistenza Economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'Ufficio Servizio Sociale dovrà motivare i relativi atti deliberativi. Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

E' causa di revoca del servizio il rifiuto del richiedente di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dall'Ufficio di Servizio Sociale, nonché di fornire informazioni false o contrastanti con quanto dichiarato nell'istanza.

**ART. 56****LIMITAZIONE**

L'assistenza continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'Assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal Responsabile del Servizio Sociale, su relazione positiva dell'Assistente Sociale. L'importo mensile dell'Assistenza continuativa o temporanea non può, tuttavia, superare l'entità prevista dagli articoli precedenti. Nell'eventualità di cui prima per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità può essere concessa l'assistenza economica straordinaria.

**CAPO X****L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA****ART. 57**

- 1) E' istituito, entro il 31-03-93, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici economici al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

## TESTO

4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio 1993.

## ART. 58

1) L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) Attività culturali, turistiche, ricreative e religiose;
- b) Attività educative;
- c) Attività sportive;
- d) Attività promozionali in campo commerciali, artigianali, agricolo, ecologico;
- e) Attività inerenti le politiche giovanili;
- f) Altri benefici ed interventi;
- g) Attività socio-assistenziali.

2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) Durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) Indirizzo;
- c) Finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norme regolamentari).

## ART. 59

1) Alla prima redazione dell'albo e agli aggiornamenti viene provveduto dagli uffici "SPORT - TURISMO - SPETTACOLO" dei "SERVIZI SOCIALI", in base agli elenchi predisposti in conformità all'art. precedente dei settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio di ragioneria.

2) L'albo è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la

**TESTO**

massima informazione con appositi avvisi.

- 4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del consigli dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

**ART. 60****DISPONIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL..

**ART. 61****ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, ai sensi del 2° comma dell'articolo 197 del vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo del CO.RE.CO., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

IL PRESID. DELL'ASSEMBLEA  
f.to FRAZZETO N.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to C. SANGIORGIO

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

**CERTIFICA**

1) che la presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 3-10-1993 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

2) che con lettera raccomandata N. 13874 datata 8-10-1993 è stata trasmessa al Co. Re. Co. sezione centrale/~~sezione provinciale~~ Scordia, li 8-10-1993



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, giusta sottoscrizione del Messo comunale, è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Scordia, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale.

Scordia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**Co. Re. Co. Sezione Regionale / Sezione Provinciale**

N. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Seduta del \_\_\_\_\_

VISTO

**REGIONE SICILIANA**  
**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**  
Sezione Centrale

SI ATTESTA **28 OTT. 1993**

che il CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_  
non ha riscontrato vizi di legittimità con deci-  
sione n. 4673/4061

Il Dirigente Superiore



Palermo/Catania, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE